

5.1. I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Nel periodo di riferimento, l'attività di carattere internazionale dell'Autorità, si è sviluppata sia sul fronte delle telecomunicazioni, che su quello della radiodiffusione.

Nel contesto generale, grande rilievo riveste l'avvio delle attività del nuovo Gruppo dei regolatori europei (ERG) istituito dalla Commissione europea nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il 29 luglio 2002 con la decisione 2002/627/CE. Il Gruppo, composto dai presidenti delle Autorità nazionali di regolamentazione e da rappresentanti della Commissione europea, si riunisce circa sei volte l'anno con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra Autorità di regolamentazione, e tra queste e la Commissione, al fine di rafforzare il processo di armonizzazione nella fase attuativa degli obblighi previsti dalle nuove direttive. Il Gruppo opera come organo consultivo della Commissione e lavora in stretto contatto con il Comitato per le comunicazioni in cui sono presenti i rappresentanti dei governi. Il Gruppo ha adottato un programma di lavoro per il 2003, anche sulla base delle risposte pervenute a seguito di una consultazione con le parti interessate, e stabilito regole di trasparenza circa le sue attività, a cominciare dalla creazione del sito *web* (www.erg.eu.int). La segreteria del Gruppo è in fase di costituzione, in particolare la nomina del Coordinatore la cui posizione è stata oggetto di un bando pubblico. Il Gruppo, che si è già riunito con cadenza bimestrale a partire dalla sua riunione inaugurale (25 ottobre 2003), sarà pienamente operativo all'inizio del prossimo autunno.

Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, l'Autorità ha partecipato, nel 2002, alle riunioni del Comitato per le comunicazioni, dell'Ocse, del Gruppo telecomunicazioni e di quello società dell'informazione del Consiglio europeo.

Il Comitato per le comunicazioni (Co.com.) ha sostituito, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva quadro (2002/21/CE) a partire da luglio 2002, i Comitati ONP (*open network provision* o fornitura di rete aperta) e Licenze. Compito del Comitato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della direttiva quadro, è di fornire assistenza alla Commissione europea. In particolare, il Comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle Autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. A tale Comitato partecipano, congiuntamente, l'Autorità e il Ministero delle comunicazioni, per le parti di propria competenza. Nel periodo di riferimento, i principali temi discussi nell'ambito del Comitato hanno riguardato la definizione delle raccomandazioni relative alla definizione dei mercati rilevanti, all'utilizzo delle radiolan, alle procedure di notifica delle misure adottate dalle Autorità di regolamentazione e alla fornitura di linee

affittate; sono state inoltre discusse le modalità di recepimento del nuovo quadro regolamentare nei singoli Stati membri, lo sviluppo delle misure relative al mercato della banda larga e dell'accesso alla rete locale, nonché l'evoluzione del mercato di telefonia mobile di terza generazione e altre misure regolamentari applicate alla rete fissa.

In ambito Ocse, particolarmente intensa è stata la partecipazione al gruppo di lavoro sulle infrastrutture ed i servizi di telecomunicazioni (TISP) all'interno del Comitato per la politica dell'informazione dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICCP). Coerentemente con le principali tendenze del mercato e le tematiche intorno alle quali ruota il dibattito regolamentare, gli argomenti sui quali si è focalizzata l'attività del gruppo di lavoro TISP sono stati quelli dell'accesso disaggregato alla rete locale e quelli strettamente collegati dell'accesso in banda larga e del traffico Internet. L'Autorità, in supporto alla delegazione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ha anche assicurato la propria partecipazione al *workshop* Ocse sulla banda larga, tenutosi nel mese di giugno 2002 a Seoul. Il *workshop* è stato una utile occasione di confronto fra le delegazioni dei paesi membri, che hanno illustrato i piani di sviluppo nazionale per la banda larga e le imprese di infrastrutture e servizi di telecomunicazione, che hanno presentato i propri prodotti, soprattutto nel settore dell'*e-government*.

Per quanto riguarda il Gruppo telecomunicazioni ed il Gruppo società dell'informazione del Consiglio, i lavori si sono incentrati in particolare sulla sicurezza delle reti e delle informazioni, tema sul quale alcune iniziative stanno prendendo corpo a livello europeo ed internazionale. In particolare, a livello comunitario, si discute dell'ipotesi di istituire un'Agenzia il cui progetto di regolamento è stato illustrato dalla Commissione al Consiglio telecomunicazioni del 27 marzo scorso. Si prevede che il nuovo organismo entri in funzione agli inizi del 2004 e possa contare su di un bilancio di 24 milioni di euro per i primi cinque anni di attività. Il personale sarà composto da circa 30 unità, tra *cyber*-esperti indipendenti ed esperti distaccati dagli Stati membri, reclutati sia nel settore pubblico che in quello privato. La sede dell'Agenzia è ancora da stabilire. In merito agli obiettivi e ai compiti, la funzione principale dell'Agenzia non è stata ancora realmente individuata. Infatti, il riferimento giuridico prefigurato dalla Commissione induce a pensare ad un organo di supporto tecnico alla Commissione stessa ai fini delle attività regolamentari, benché non sembri questa la finalità essenziale secondo gli Stati membri. In effetti, finora, l'orientamento delle delegazioni si presenta alquanto variegato, oscillando tra una definizione di Centro di eccellenza per attività prevalentemente scientifiche e di studio, e una concezione più dinamica e "politica" che valorizzi l'attività di coordinamento e di organo propulsivo affinché l'Europa si attrezzi per fronteggiare adeguatamente gli episodi di crisi del sistema. Anche se la discussione è ancora in fase iniziale, non sono mancati, in sede dei gruppi di lavoro del Consiglio, alcuni accenni ad aspetti specifici ritenuti sin d'ora di notevole importanza, come l'accentuato ruolo dell'Agenzia nell'incremento dell'interoperabilità dei sistemi, un'accre-

sciuta partecipazione del settore privato ed una più marcata funzione di sostegno non solo alla Commissione ma anche, e soprattutto, agli Stati membri. A causa delle citate difficoltà riscontrate nelle prime discussioni, la Commissione ha annunciato la costituzione di un gruppo interdisciplinare temporaneo, in stretta cooperazione con gli Stati membri e composto da rappresentanti degli stessi, al fine di svolgere i lavori preparatori per l'istituzione dell'Agenzia. Il processo d'adozione dovrebbe essere portato a compimento entro il secondo semestre 2003.

Per quanto riguarda il settore della radiodiffusione, l'Autorità ha partecipato ai lavori del Comitato di contatto della Commissione europea sulla direttiva c.d. "Televisione senza frontiere", del Comitato permanente presso il Consiglio d'Europa per la televisione transfrontaliera, dell'EPRA (*European platform of regulatory authorities*, organismo creato nel 1995 come luogo di cooperazione tra le Autorità di regolamentazione dell'audiovisivo e di cui, oggi, fanno parte 42 Autorità provenienti da 34 paesi), del Comitato radio spettro e della CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni postali e di telecomunicazioni, organizzazione che riunisce le amministrazioni di 45 paesi).

Per quanto riguarda il Comitato di contatto della Commissione europea sulla direttiva c.d. "televisione senza frontiere", in occasione della 15ª riunione, tenutasi l'11 luglio 2002, l'Autorità ha illustrato la base giuridica e l'articolato della delibera n. 538/01/CSP sulla pubblicità televisiva.

In sede di Comitato permanente presso il Consiglio d'Europa per la televisione transfrontaliera, fra i temi affrontati nel 2002, si segnalano: l'analisi congiunta dell'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato nel settore della radiodiffusione sulla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera; la discussione su alcune tipologie di programmi televisivi; il dibattito sulla legittimità di una regolamentazione nazionale della pubblicità delle bevande alcoliche più severa della normativa comunitaria e, infine, l'analisi dello scambio di informazioni sull'attuazione dell'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, che sancisce il divieto di trasmissione di programmi contrari al buon costume e alla dignità umana.

Nell'ambito dell'attività svolta in sede EPRA, si sono svolte due riunioni. La 16ª riunione dell'EPRA si è tenuta a Lubjana, il 24 e 25 ottobre 2002, dove si è discusso di regolamentazione del servizio pubblico, di monitoraggio sulla concentrazione dei media e di pubblicità politica. La 17ª riunione, l'8 e 9 maggio 2003, è stata invece ospitata, per la prima volta, dall'Autorità a Napoli. Si è trattato di una riunione particolarmente significativa, sia per la rilevanza dei temi affrontati - gli aspetti pratici della convergenza, l'autoregolamentazione per la protezione dei minori e la violenza, il servizio pubblico nell'era del digitale e la pubblicità negli eventi sportivi -, sia per la proposta di riforma dell'EPRA avanzata dall'Autorità. La proposta, attualmente al vaglio del comitato esecutivo dell'EPRA, tende ad un rafforzamento dell'organismo, dandogli maggiore continuità e sviluppando il suo potenziale di *think tank* dei regolatori europei attraverso la creazione di occasioni più strutturate e stabili dove discu-

tere e scambiare esperienze. Nel corso della 17^a riunione, sono stati inoltre rinnovati i vertici dell'EPRA ed il Commissario Paola Manacorda è entrata a far parte del comitato esecutivo con il ruolo di Vice-presidente.

Il Comitato radio spettro ha avviato, alla fine del 2002, le proprie attività. Il Comitato è stato istituito con la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea. L'esigenza alla base della decisione era quella di favorire un maggior grado di armonizzazione nella comunità rispetto alle politiche dello spettro e all'implementazione delle relative decisioni tecniche. L'obiettivo si è concretizzato nella definizione di un quadro legale e politico per realizzare il coordinamento delle politiche e l'armonizzazione delle condizioni per l'uso dello spettro radio, al fine di rendere il suo uso il più efficiente possibile e disponibile in modo coordinato, e realizzare lo sviluppo del mercato interno della Comunità nel settore non solo delle comunicazioni elettroniche, ma anche del trasporto e della Ricerca & Sviluppo.

Per lo sviluppo e l'adozione delle misure di implementazione tecnica, la Commissione europea è assistita - per l'appunto - dal Comitato radio spettro, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione stessa. Le procedure del Comitato consentono il coinvolgimento delle Autorità nazionali responsabili della gestione dello spettro radio; per l'Italia sono rappresentati sia l'Autorità che il Ministero delle comunicazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Il Comitato deve, per quanto possibile, tener conto anche della posizione dell'industria e degli utenti europei coinvolti nel processo di utilizzazione dello spettro, sia a livello commerciale che non. Il metodo di lavoro può, ove applicabile, essere basato anche sull'adozione di appositi mandati da conferire alla CEPT, nei quali siano fissati obiettivi e scadenze. Tra le misure di implementazione tecnica non sono comprese le procedure di assegnazione e di rilascio delle licenze, né la decisione se ricorrere o meno a procedure selettive. La Commissione potrebbe però rendere obbligatoria l'adozione di alcune decisioni CEPT, ottenute in conseguenza di mandati che oggi non sono vincolanti per gli Stati membri.

Nel corso delle prime riunioni sono stati introdotti i temi per la discussione in seno al Comitato, quali:

- a. l'adozione di una raccomandazione per l'uso armonizzato dei sistemi R-LAN pubblici nella Comunità;
- b. l'utilizzo delle frequenze riservate al sistema ERMES e revisione della direttiva 90/544/EEC;
- c. l'utilizzo dei radar per autoveicoli a 24 GHz;
- d. le relazioni tra il Comitato radio spettro ed il TCAM (Comitato istituito ai sensi della direttiva 1999/5/CE);
- e. le relazioni con il *radio spectrum policy group*;
- f. la *power line communication*;
- g. l'UMTS;
- h. il FWA/WLL;
- i. l'armonizzazione della banda 5GHz;

j. l'attività in seno alla *world radio conference* del 2003 e ricadute.

In particolare, sul tema dell'adozione della raccomandazione R-LAN, il Comitato ha concordato con l'orientamento della Commissione secondo cui la raccomandazione sarebbe stata adottata (a cura del Comitato per le comunicazioni) senza misure tecniche di utilizzo dello spettro, al fine di fornire, immediatamente, un indirizzo politico. Inoltre, l'attenzione si è incentrata sulla definizione dei mandati alla CEPT sui temi *ERMES refarming*, Radar a 24 GHz e UMTS, al fine di avviare gli appositi studi ed approvare eventuali decisioni tecniche che il Comitato potrà rendere cogenti nei confronti degli Stati membri. Tale metodo di lavoro assicura l'armonizzazione anche per i Paesi non appartenenti all'Unione europea.

I lavori del Comitato, così come fissato dalle regole di procedura, prevedono che sia l'ETSI che la CEPT/ECC siano regolarmente invitati come esperti alle riunioni e possano fornire il loro contributo, eccetto che nelle procedure di carattere consultivo e regolatorio, riservate agli Stati membri. Il Comitato può inoltre invitare, sulla base di valutazioni di opportunità, gruppi rappresentativi delle comunità degli operatori e degli utenti.

Per quanto ancora in fase iniziale, i lavori del Comitato costituiscono, dunque, una fondamentale occasione per rappresentare e discutere le varie ed articolate esigenze nell'utilizzo dello spettro, e per determinare soluzioni armonizzate, in linea con gli obiettivi comunitari. La procedura del Comitato, nonché la previsione della necessità di invocare l'approvazione del Consiglio e del Parlamento in caso di decisioni di particolare rilevanza, assicurano che le eventuali esigenze nazionali possano essere adeguatamente rappresentate. Inoltre, la possibilità di negoziare in maniera unitaria le posizioni europee nei consessi internazionali assicura la più adeguata valorizzazione del peso globale della Comunità, rispetto ad un approccio più frammentato dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione della posizione italiana in seno al Comitato radio spettro, è stata attivata una procedura di coordinamento fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità, nell'ambito dell'accordo di collaborazione vigente tra le due istituzioni, ai fini della presentazione di una posizione unitaria. È prevista, inoltre, ed è stata già attivata, la possibilità di consultare i rappresentanti degli operatori del mercato nazionale e delle comunità di utenti prima della discussione dei vari temi al comitato, assicurando trasparenza e partecipazione al processo di formazione della posizione italiana.

Per l'Italia, dunque, una partecipazione attiva e qualificata al Comitato radio spettro potrà significare la garanzia di rimanere in linea con le migliori pratiche comunitarie nel settore dell'utilizzo dello spettro radio, limitando, nel futuro, i ritardi con cui determinate tecnologie vengono adottate, aumentando l'efficienza nell'utilizzo della risorsa scarsa e migliorando lo sviluppo dei sistemi civili che adoperano lo spettro.

Infine, l'Autorità ha continuato a partecipare in maniera propulsiva ai lavori della CEPT, in particolare negli ambiti attinenti al Comitato ECC

(*electronic communications committee*) ed ai suoi gruppi di lavoro permanenti.

Il processo di riorganizzazione della CEPT era culminato, nel corso del 2001, nella fusione tra i due comitati ERC (*european radio committee*) ed ECTRA (*european committee for telecommunications regulatory affairs*) nel nuovo comitato ECC.

Al fine di garantire una transizione agevole e la continuità nelle attività in corso, era stata mantenuta ferma la struttura dei gruppi di lavoro di natura permanente di secondo livello, cosicché, per tutto il corso del 2002, ha operato un totale di sei gruppi di lavoro e sei *project teams*. Un apposito *task group*, incaricato di elaborare un progetto di revisione dell'organizzazione, ha terminato i lavori giungendo ad una proposta di riorganizzazione, sottoposta all'approvazione ad inizio 2003, basata sui seguenti gruppi di lavoro permanenti:

- a. WG FM (*frequency management*);
- b. WG SE (*spectrum engineering*);
- c. WG RA (*regulatory affairs*);
- d. WG CPG (*conference preparatory group*);
- e. WG IA (*interconnection and access*);
- f. WG NNA (*numbering, naming and addressing*);
- g. PT1 (*project team 1: IMT-2000 and systems beyond*).

Secondo le linee di tendenza già in atto negli anni precedenti, sono divenuti sempre più stretti i legami tra la CEPT e l'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda lo spettro radio, secondo la decisione n. 676/2002/CE, il meccanismo ufficiale si basa su "mandati" della CE riguardanti specifici compiti di armonizzazione, i quali vengono accettati dalla CEPT che, in risposta, adotta i propri tipici strumenti, attraverso cui conseguire l'azione di armonizzazione richiesta.

Il Comitato ed i gruppi citati (WG e PT) si riuniscono con cadenza prestabilita che, nella norma, prevede tre incontri all'anno. Nel corso del 2002, è stata assicurata la partecipazione dell'Autorità alle riunioni del WG FM, a quelle di due sottogruppi specificatamente dedicati alla pianificazione della radiodiffusione digitale, sonora e televisiva, e ad alcune riunioni dell'ECC, affiancando i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni, a cui fa capo la titolarità della partecipazione nazionale alla CEPT. I lavori svolti, ed i risultati conseguiti, hanno riguardato tutti gli aspetti del complesso mondo delle telecomunicazioni. La produzione di provvedimenti ha visto l'adozione di 11 decisioni nuove (la categoria più importante di provvedimenti, ai quali ciascun Paese membro dichiara formalmente l'adesione, anche se su base volontaria, impegnandosi ad implementarne i contenuti nella legislazione nazionale), nonché di varie revisioni ed aggiornamenti di precedenti decisioni, di numerose raccomandazioni nuove o aggiornate (provvedimenti riguardanti l'armonizzazione su materie di natura prevalentemente tecnica) e rapporti (documenti di carattere informativo e di studio). A titolo indicativo, si ritiene opportuno

segnalare, tra le varie problematiche trattate, in virtù della loro rilevanza di carattere più generale, gli aspetti che seguono:

a. lo svolgimento di una conferenza CEPT di pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre (T-DAB), che si è tenuta a Maastricht, relativa alla pianificazione di una ulteriore porzione della cosiddetta banda L, cioè della banda nell'intorno dei 1,5 GHz;

b. i lavori preparatori in ambito CEPT, e conseguenti azioni in ambito UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), relativi alla conferenza regionale, che si terrà nel 2005 o 2006, per la "regione di radiodiffusione" europea, africana e parte di quella asiatica, allo scopo di sostituire l'accordo di Stoccolma (1961), riguardante la pianificazione per la televisione analogica, con un nuovo accordo relativo alla televisione digitale terrestre (DVB-T);

c. i lavori di armonizzazione in ambito europeo, anche in risposta ad uno specifico mandato CE, sull'impiego delle bande addizionali designate dall'ultima conferenza mondiale delle radiocomunicazioni WRC2000 per i sistemi IMT-2000/UMTS, e coordinamento delle posizioni europee sullo stesso argomento in seno all'apposito gruppo WP8F dell'UIT;

d. i lavori preparatori per la WRC2003, nel giugno 2003, al fine di mettere a punto le proposte comuni europee (ECP) e relativi documenti di supporto. Tali lavori, che sono stati intensamente svolti già nel 2001, sono stati in pratica finalizzati nel 2002, in modo da essere sottoposti in tempo utile alla formale sottoscrizione da parte delle amministrazioni CEPT;

e. gli approfondimenti sugli aspetti regolamentari e sugli aspetti economici e di mercato dei servizi telefonici realizzati attraverso i protocolli e le piattaforme tecnologiche Internet (IP *telephony*);

f. i provvedimenti tesi a favorire ed armonizzare l'impiego del CLI (*calling line identification*) e dei relativi servizi;

g. lo studio delle problematiche relative all'accesso alle reti radio-mobili da parte di soggetti quali i *resellers*, i *service providers* e gli operatori mobili virtuali;

h. l'analisi degli sviluppi in corso nella costituzione di reti di nuova concezione e delle relative implicazioni regolamentari.

Peraltro, l'introduzione e l'attivazione di nuovi servizi di *broadcasting* con tecnica digitale T-DAB (*terrestrial digital audio broadcasting*), DVB-T (*digital video broadcasting terrestrial*) ha fatto sorgere la necessità di procedere ad una revisione degli accordi esistenti in tema di pianificazione nelle bande di radiodiffusione, o alla stesura di nuovi accordi.

Per quanto riguarda in particolare la radiodiffusione televisiva, i precedenti accordi internazionali (Ginevra 1989 e Stoccolma 1961), che avevano permesso la pianificazione dei servizi analogici in ambito ABA (*african broadcasting area*) e EBA (*european broadcasting area*), neces-

sitano di una profonda revisione e, in definitiva, di una sostituzione con nuovi accordi che consentano l'elaborazione di un nuovo piano per i servizi di radiodiffusione in tecnica digitale. In particolare, l'esigenza di un nuovo piano discende dal fatto che i nuovi servizi di radiodiffusione in tecnica digitale andranno ad utilizzare, e per il tempo della transizione a condividerne l'uso, di quelle stesse frequenze che - attualmente - sono utilizzate per il servizio di radiodiffusione in tecnica analogica.

L'UIT ha stabilito di procedere ad una revisione dei suddetti accordi convocando una RRC (*regional radiocommunication conference*), che dovrà tenersi in due sessioni, una preparatoria nel giugno 2004 ed una conclusiva nel 2005-2006. Le regioni interessate alla nuova pianificazione sono quelle dell'ambito europeo, esteso fino alla longitudine 170° est, i paesi africani, i paesi del medioriente ed alcune repubbliche ora indipendenti dell'ex URSS, limitrofe alle aree sopraindicate. La CEPT parteciperà, con i paesi ad essa aderenti, alla conferenza e, a tale scopo, ha attivato una serie di iniziative ed attività che permettono di portare un contributo utile e sostanziale per la riuscita della conferenza e che, al contempo, permettono di elaborare proposte e posizioni comuni dei propri aderenti.

L'Autorità ha partecipato in particolare, in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni, ai lavori del *project team* PT24 istituito dal WG FM della CEPT. Tale gruppo, che normalmente si riunisce tre volte l'anno, ha, in particolare, il compito di preparare, congiuntamente con il TG 6/8 (*task group 6/8*) costituito nell'ambito della Commissione 6 dell'UIT, le *draft ECP's (european common proposal)* e le *draft CEPT briefs*. Queste ultime sono istruzioni interne che vengono date ai paesi membri sui comportamenti comuni da mantenere nell'ambito della conferenza. Le *draft ECP's* e le *briefs* saranno successivamente presentate per l'approvazione al *working group* FM della CEPT. Nel caso delle *draft ECP's*, la CEPT, dopo averle adottate, le presenterà in sede di Conferenza.

Il PT24 svolge la propria attività con quattro sottogruppi paralleli:

- a. sottogruppo A, con il compito di elaborare metodi per la pianificazione e la transizione ad un futuro sistema digitale;
- b. sottogruppo B, con il compito di armonizzare l'uso condiviso della banda III per il T-DAB ed il DVB-T;
- c. sottogruppo C, con il compito di definire i criteri ed i parametri tecnici da utilizzare per la pianificazione;
- d. sottogruppo D, con il compito di definire e sviluppare *software tools* utili per la raccolta e il trattamento dei dati, e per l'effettuazione dei calcoli necessari all'elaborazione del piano.

Con l'attività svolta nel 2002, si è arrivati a mettere a punto una serie iniziale di dati, posizioni e proposte che dovranno essere definitivamente finalizzati nel corso del 2003 e che, portati all'approvazione del WG FM, formeranno la proposta CEPT per la conferenza del 2004.

Per quanto riguarda la radiodiffusione sonora digitale, il sistema T-DAB è stato sviluppato in Europa, nell'ambito del progetto EUREKA EU-

147, da un consorzio di industrie elettroniche, *broadcaster, network provider* ed istituti di ricerca e il relativo standard è stato definito secondo le specifiche della norma ETSI ETS 300 401 recepita dall'ITU-R nella raccomandazione BS.1114. Il servizio T-DAB è stato oggetto di pianificazione internazionale in sede CEPT nel 1995 nella conferenza di Wiesbaden. Durante tale conferenza, furono stabiliti i piani di *allotment* per l'impiego delle frequenze per il servizio DAB. In quella occasione, l'Italia ha avuto assegnati 4 blocchi in banda III (223-230 MHz) e 9 blocchi in banda UHF-L (1452-1467.5 MHz), in accordo con le scelte operate dall'amministrazione italiana relativamente alle bande attribuite al T-DAB, recepite nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

A seguito della decisione della CEPT, cui ha aderito anche l'amministrazione italiana, di riservare al T-DAB ulteriori 7 blocchi in banda UHF-L, si è svolta a Maastricht - nel giugno 2002 - una nuova conferenza di pianificazione che ha proceduto ad allocare i nuovi blocchi ai vari paesi partecipanti. L'Italia ha avuto soddisfazione per tutte le richieste presentate alla conferenza.

L'Autorità ha partecipato, in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni, sia ai lavori preparatori della conferenza nell'ambito del WGFM-PT32 (*working group frequency management - project team 24*) della CEPT sia ai lavori della conferenza stessa.

La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC - *world radiocommunication conference*) dell'ITU (*international telecommunication union*) ha, invece, come mandato, la revisione del regolamento delle radiocomunicazioni (RR), che ha lo statuto di accordo internazionale di carattere cogente per i Paesi che lo sottoscrivono. La conferenza procede alla revisione secondo un ordine del giorno predisposto dalla conferenza immediatamente precedente (WRC2000) e approvato dal Consiglio dell'UIT. La preparazione della conferenza, per quanto riguarda l'amministrazione italiana, si svolge sia in sede nazionale nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Ministero delle comunicazioni, sia in sede internazionale CEPT, nell'ambito dei gruppi di lavoro dell'ECC ed in particolare nel CPG (*conference preparatory group*), sia in sede internazionale ITU nell'ambito del CPM (*conference preparatory meeting*). Nel gruppo di lavoro nazionale per la WRC sono rappresentate sia le istituzioni pubbliche interessate (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della difesa e altri Ministeri interessati, Ente nazionale di assistenza al volo, Agenzia spaziale italiana, Consiglio nazionale delle ricerche) sia i soggetti privati del settore delle radiocomunicazioni (operatori di telecomunicazioni e di radiodiffusione, ditte manifatturiere e le relative associazioni, associazioni dei radioamatori). Il gruppo di lavoro nazionale definisce la posizione nazionale sui singoli punti dell'ordine del giorno della conferenza mentre in sede CEPT si concordano posizioni comuni europee da sostenere in ambito CPM e, successivamente, in sede di conferenza. Le risultanze dell'attività sono state portate al vaglio del Consiglio superiore tecnico del Ministero delle comunicazioni e, sulla base di tali valutazioni, è

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro - 2003

stata messa a punto la posizione dell'Italia, sia per quanto concerne le posizioni comuni con gli altri Paesi CEPT, sia per quanto concerne gli argomenti su cui l'Italia ha avuto posizioni distinte dalla CEPT, ovvero per i quali non ha sottoscritto la posizione comune europea.

5.2. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI

Nel corso dell'anno 2002, sono proseguiti, nel solco di una collaudata continuità, i rapporti di dialogo e di collaborazione dell'Autorità con il Parlamento e con il Governo ed, in particolare, con il Ministero delle comunicazioni (con riguardo a quest'ultimo, si veda il paragrafo successivo).

Al Parlamento, che resta il primo referente istituzionale, l'Autorità ha prestato la massima attenzione nel rispetto degli impegni previsti, fornendo i contributi richiesti e cercando di rispondere con sollecitudine ai quesiti ricevuti. Un esame costante è stato inoltre rivolto alla attività legislativa delle Camere, che è andata dispiegandosi in modo sempre più ampio con il proseguire della XIV legislatura.

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 28/00, prima delle scadenze elettorali dell'anno trascorso, si sono tenute le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Al fine di tale consultazione si è svolta, il 1° agosto del 2002, presso la Commissione di vigilanza, l'audizione dell'Autorità per la redazione dei regolamenti di rispettiva competenza per le trasmissioni radiotelevisive relative alla campagna referendaria per il referendum regionale confermativo, indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia per il 29 settembre 2002. È intervenuto, in rappresentanza dell'Autorità, il Commissario Giuseppe Sangiorgi.

Nelle opportune forme, analoghe consultazioni si sono svolte al fine di disciplinare le campagne elettorali di seguito indicate: referendum regionale abrogativo indetto nella regione Veneto per il 6 ottobre 2002; elezioni comunali a Courmayeur del 17 novembre 2002; elezione suppletiva del Senato della Repubblica nella regione Toscana fissata per il 27 ottobre 2002; referendum abrogativo indetto nella regione Liguria per il 27 aprile 2003; referendum regionale abrogativo indetto nella regione Sardegna per l'11 maggio 2003.

In data 8 aprile 2003 si è svolta, presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l'audizione dell'Autorità, rappresentata dal Presidente Enzo Cheli, dai Commissari Giuseppe Sangiorgi e Paola Manacorda e dal Segretario generale Alessandro Botto, ai fini della disciplina della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali fissate per il 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003 e per le elezioni regionali in Valle d'Aosta e nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2003.

Si sono, inoltre, svolte regolari consultazioni per la disciplina delle campagne elettorali relative alle elezioni suppletive del Senato della

Repubblica nella regione Lazio del 22 giugno 2003 e ai referendum abrogativi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e delle servitù coattive di elettrodotto del 15 giugno 2003.

L'Autorità è stata altresì "sentita" dal Parlamento su problematiche di particolare rilievo inerenti alla propria competenza ed esperienza istituzionale. Si ricorda, in proposito, che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, si è svolta il 19 dicembre 2002, presso le Commissioni riunite VII "cultura, scienza e istruzione", e IX "trasporti, poste e telecomunicazioni" della Camera dei deputati, l'audizione del Presidente Enzo Cheli, e dei Commissari Giuseppe Sangiorgi e Antonio Pilati.

Il 14 gennaio 2003, poi, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge, recanti norme in materia di pluralismo nelle emittenti radiofoniche e televisive locali, si è svolta presso la I^o Commissione "Affari Costituzionali" della Camera dei deputati, l'audizione informale del Presidente dell'Autorità Enzo Cheli e del Commissario Giuseppe Sangiorgi.

Con riferimento alla consueta attività di trattazione degli atti di sindacato ispettivo, l'Autorità ha esaminato circa cinquanta interrogazioni parlamentari, trasmesse principalmente, per l'invio degli elementi di competenza, dal Ministero delle comunicazioni e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I principali argomenti trattati sono stati: il sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione; la costituzione di una banca dati comune dei codici IMEI, caratteristici di ogni singolo telefono portatile (su questo, si veda il paragrafo 4.2.1.); questioni attinenti la fornitura dei servizi audiotex e videotex; il rispetto della normativa a tutela dei minori; le problematiche relative all'invio di SMS anonimi; le problematiche concernenti la televisione a pagamento; la tutela degli utenti nei confronti degli inadempimenti contrattuali degli operatori di telecomunicazioni.

L'Autorità ha, inoltre, continuato a partecipare con un proprio rappresentante all'attività del Comitato tecnico consultivo, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali, per dare attuazione alla normativa a tutela delle minoranze linguistiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità ha fornito i pareri sia in materia di pubblicità ingannevole, che quelli relativi alle operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni. Per quanto riguarda i primi, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 4.7.1., mentre dei secondi si dà conto nella tabella 5.1. In particolare, si segnala che il numero dei pareri resi su operazione di concentrazione è stato pari, nel periodo luglio 2002 - aprile 2003, a 10. Tra queste, oltre a registrare un certo fermento nel settore televisivo, si segnalano le operazioni Telecom Italia Mobile s.p.a./Blu s.p.a. e Vodafone Omnitel s.p.a./Blu s.p.a., per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni.

Tabella 5.1 Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ad operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni (luglio 2002-aprile 2003)

Proced.	Tipologia	Società coinvolte	Trasmis. Antitrust
C/5184	acquisizione di un ramo d'azienda	Reti Televisive Italiane spa/ Milano Televisione srl	15 luglio 2002
C/5270	acquisizione di un ramo d'azienda	Telecom Italia spa/ Netesi spa	7 agosto 2002
C/5441	acquisizione del capitale sociale	Telecom Italia Mobile spa/Blu spa	23 settembre 2002
C/5440	acquisizione di un ramo d'azienda	Vodafone Omnitel spa/ Blu spa	23 settembre 2002
C/5447	acquisizione del controllo esclusivo	Vodafone/ Vizzavi Europe Holdings B.V.	9 ottobre 2002
C/5465	acquisizione di un ramo d'azienda	Reti Televisive Italiane spa/ Quadrifoglio Tv srl	31 ottobre 2002
C/5427	acquisizione di un ramo d'azienda	MTV Italia srl/ Telegrosseto srl e Videogruppo spa	3 gennaio 2003
C/5589	acquisizione del controllo esclusivo	Mediaset spa/ Epsilon TV Production srl	3 gennaio 2003
C/5637	acquisizione del controllo congiunto	Barnsley Holding BV/ Vizzavi Italia spa	30 gennaio 2003
C/5670	acquisizione del controllo esclusivo	Freedomland Internet Television Network spa/ Tecnosistemi spa TLC Engineering & Services	13 febbraio 2003

Fonte: Autorità.

Sempre nell'ambito dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'autunno del 2002 si sono avviati i lavori di un Comitato paritetico, composto da dirigenti delle due Autorità. Il Comitato, che opera con la supervisione dei Segretari generali delle rispettive istituzioni si pone due obiettivi: da un lato, pervenire ad un "protocollo d'intesa" che disciplini e rafforzi ulteriormente la già sperimentata collaborazione tra le due Autorità in relazione a diverse materie; dall'altro lato, promuovere un tavolo tecnico congiunto per affrontare le problematiche di carattere scientifico e metodologico collegate allo svolgimento delle analisi di mercato e concorrenziali previste dal nuovo quadro regolamentare europeo in materia di comunicazioni elettroniche. Con riguardo al primo dei due aspetti segnalati, di carattere più generale, i rappresentanti delle due Autorità, nel corso di alcune riunioni preliminari, hanno individuato le materie rispetto alle quali prevedere una qualche forma di "regolamentazione" delle forme di collaborazione. Tra le altre tematiche, si indicano: la proceduralizzazione delle modalità con cui provvedere allo scambio di informazioni acquisite nell'ambito di procedimenti istruttori ed attività di studio; il coordinamento in occasione della partecipazione a riunioni di organismi internazionali in cui sono coinvolte entrambe le Autorità; lo scambio di informazioni in occasione del rilascio di un parere da parte di un'Autorità in relazione ad una bozza di provvedimento dell'altra Autorità; la promo-

zione di seminari congiunti su tematiche legate alla concorrenza ed alla regolamentazione dei mercati; un confronto preventivo allorché si dovesse procedere alla predisposizione di specifici e distinti regolamenti in relazione alle attività che ognuna delle due Autorità si vedrà assegnare dalla disciplina del cosiddetto “conflitto d’interessi”.

In relazione al tavolo tecnico congiunto per sviluppare la collaborazione tra le due Autorità, con riferimento alle richiamate analisi di mercato e concorrenziali, si è già proceduto ad alcuni incontri per esaminare - innanzitutto - le modalità con cui procedere alla collaborazione, avendo intanto stabilito una modalità informale di rapporto diretto tra i due *team* che, per le due Autorità, sono incaricati dello svolgimento delle attività in materia. Dal mese di maggio, infine, la collaborazione ha iniziato ad affrontare anche aspetti di merito (formulazione del questionario da inviare alle imprese per la raccolta delle informazioni; definizione del “perimetro” merceologico e dei confini geografici dei mercati rilevanti, ecc.).

Con riferimento all’attività del Parlamento e del Governo, il Servizio relazioni istituzionali dell’Autorità ha provveduto, in modo sistematico e cadenzato, a monitorare temi di interesse dell’Autorità attraverso uno specifico notiziario interno. Il monitoraggio dell’attività parlamentare si è basato sull’esame delle proposte legislative e del relativo iter, nonché sulla lettura dei resoconti stenografici e delle proposte emendative. L’attività governativa è stata puntualmente considerata, riservando particolare attenzione ad alcuni provvedimenti interessanti l’Autorità.

Tra i provvedimenti di tipo ordinamentale, di speciale interesse per l’Autorità, sono seguiti nel loro iter parlamentare, i seguenti provvedimenti: “norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, disegno di legge di iniziativa del Governo (Presidenza del Consiglio), approvato dalla Camera e modificato dal Senato e attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera e “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, disegno di legge di iniziativa del Governo (Ministero degli affari regionali), approvato in prima lettura dal Senato il 23 gennaio 2003.

Sui temi specificamente inerenti alle materie in cui l’Autorità esercita rilevanti competenze, sono seguiti i seguenti provvedimenti: “norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del codice della radiotelevisione”, disegno di legge di iniziativa del Governo (Ministero delle comunicazioni), approvato dalla Camera, attualmente all’esame del Senato; “disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle nazionali di televendita”, disegno di legge di iniziativa del Governo (Ministero delle comunicazioni), approvato dalla Camera, attualmente all’esame del Senato.

Un’attenzione mirata è stata rivolta anche a taluni provvedimenti relativi alla definizione del rapporto con l’ordinamento comunitario. Si segnala, in particolare: “modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86,

recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, disegno di legge di iniziativa del Governo (Ministero politiche comunitarie), attualmente all'esame della XIV Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, in sede referente; “disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003”, disegno di legge di iniziativa del Governo (Ministero politiche comunitarie), attualmente all'esame della XIV Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, in sede referente.

Si indicano, infine, taluni provvedimenti seguiti, riferiti alle tematiche considerate, che hanno concluso il loro iter parlamentare con l'approvazione in legge, quali: “delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE”; “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002” e “conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, recante “proroga di termini nel settore dell'editoria”.

5.3. I RAPPORTI CON IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Il nuovo accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità, sottoscritto in data 28 gennaio 2003, discende dalla comune sensibilità verso le importanti innovazioni che gli interventi normativi in itinere produrranno: essi, infatti, investendo l'intero quadro normativo sia del settore audiovisivo che del settore delle telecomunicazioni influenzeranno significativamente l'attività di cooperazione e di raccordo tra Ministero ed Autorità.

In particolare, l'accordo prevede l'istituzione di un comitato permanente, coordinato alternativamente dai componenti appositamente designati, quali componenti del comitato stesso, dal Ministro e dal Presidente dell'Autorità. Il Comitato si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale ed ha il compito di risolvere eventuali problemi sorti in sede di applicazione dell'accordo stesso, nonché di valutare questioni attinenti la coerente azione dei due organismi in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze, al fine di individuare ed avanzare proposte anche di tipo organizzativo.

Il Comitato si è già riunito due volte ed ha affrontato, tra l'altro, le principali problematiche in materia di vigilanza, monitoraggio e tutela dei minori.

Nell'ambito dell'accordo sono inoltre previste apposite modalità organizzative per razionalizzare le attività di coordinamento che il Ministero e l'Autorità già svolgono nelle sedi comunitarie ed internazionali. In particolare, ogni riunione del Comitato delle comunicazioni e del Comita-

to permanente sulla televisione transfrontaliera sarà preceduta da un incontro preparatorio per definire le posizioni da assumere e conseguire, in tal modo, una maggiore efficacia della partecipazione dell'Italia nei diversi consessi internazionali.

Anche nel corso di quest'anno, infine, l'attività consultiva svolta dall'Autorità, su richiesta del Ministero, è stata considerevole ed ha riguardato, tra l'altro, il decreto di recepimento del nuovo quadro regolamentare europeo.

5.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Nell'anno trascorso sono stati compiuti decisivi progressi verso l'effettiva attuazione del decentramento a livello regionale di rilevanti funzioni di vigilanza e controllo, di garanzia e di gestione del sistema delle comunicazioni mediante il conferimento di deleghe da parte dell'Autorità ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.), secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 249/97¹. È stato infatti portato a compimento il lavoro istruttorio avviato in sede politica nel marzo del 2002 e proseguito in sede tecnica per circa un anno, con il tavolo congiunto Autorità-Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome-Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il concorso in sede tecnica del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat..

L'esito di tale lavoro costituisce la base per avviare il processo di decentramento, come risulta dall'accordo-quadro elaborato dal tavolo congiunto, approvato e sottoscritto il 25 giugno 2003. Nell'accordo-quadro, che individua i principi generali per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura il contenuto delle singole convenzioni che saranno sottoscritte tra l'Autorità e gli Organi competenti a livello regionale, sono infatti confluite le risultanze della ricognizione che ha portato ad individuare e a classificare le materie delegabili, nonché a delineare una prima ipotesi di quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe.

(1) La norma citata, che definisce i Co.Re.Com. "funzionalmente organi" dell'Autorità, prevede che essi possano essere istituiti con leggi regionali, in sostituzione dei Comitati regionali radiotelevisivi (Co.Re.Rat.), di cui assumono competenze e funzioni, e prevede, inoltre, che l'Autorità possa delegare loro materie di sua competenza. La legiferazione regionale in materia si è svolta, secondo le previsioni di legge, dopo l'intesa tra Autorità e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A seguito dell'intesa richiamata, l'Autorità ha, infatti, adottato la delibera 52/99 recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni, e la delibera 53/99 con la quale è stato approvato il regolamento relativo alla definizione, da intendersi semplicemente esemplificativa, delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati. Secondo quanto previsto dalla delibera 53/99 e dalle leggi regionali istitutive dei Comitati, il conferimento delle deleghe dall'Autorità ai Co.Re.Com. deve avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni con le singole regioni.

Prima di riassumere i termini dell'accordo-quadro, pare opportuno ricordare che i Co.Re.Com., la cui istituzione è prevista dall'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97, sono attualmente costituiti ed operanti in 15 regioni, mentre in 3 regioni sono state approvate le leggi istitutive e si è in attesa dell'insediamento. In particolare, la provincia autonoma di Bolzano ha approvato la legge istitutiva, ma il processo è sospeso a seguito di talune osservazioni formulate dal Governo. Infine, in Sardegna e nella provincia autonoma di Trento non si è concluso l'iter legislativo, mentre in Lombardia esso deve essere avviato (cfr. tabelle 5.2 e 5.3).

Tabella 5.2 Co.Re.Com. insediati

Regione o Provincia autonoma	Legge regionale istitutiva del Co.Re.Com.	Presidente
Umbria	L.r. 11 gennaio 2000, n. 3	Enrico Viola
Toscana	L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80	Omar Calabrese
Puglia	L.r. 28 febbraio 2000 n. 3	Giuseppe Scarcia
Basilicata	L.r. 27 marzo 2000 n. 20	Luigi Scaglione
Piemonte	L.r. 7 gennaio 2001 n. 1	Pierumberto Ferrero
Calabria	L.r. 22 gennaio 2001 n. 2	Umberto Giordano
Liguria	L.r. 24 gennaio 2001 n. 5	Federico Filippo Oriana
Emilia Romagna	L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27	Piero Vittorio Marvasi
Marche	L.r. 27 marzo 2001 n. 8	Gianni Marasca
Friuli Venezia G.	L.r. 10 aprile 2001 n. 11	Daniele Damele
Lazio	L.r. 3 agosto 2001 n. 19	Angelo Gallippi
Veneto	L.r. 10 agosto 2001 n. 18	Alberto Nuvolari
Abruzzo	L.r. 24 agosto 2001 n. 45	Goffredo De Carolis
Valle d'Aosta	L.r. 4 settembre 2001 n. 26	Fabio Truc
Campania	L.r. 1 luglio 2002 n. 9	Samuele Ciambriello
Sicilia	Co.Re.Com. istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3. Nomina rimessa a Giunta. Non insediato.	Francesco Schillaci (<i>Commissario ad acta</i>)
Molise	L.r. 26 agosto 2002, n. 18.	Federico Liberatore
Bolzano	Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6. Non insediato.	Presidente Co.Re.Rat.: Christian Chindamo von Witkemberg

Fonte: Autorità, aggiornamento al 18 giugno 2003.

Tabella 5.3 Co.Re.Com. non insediati

Regione o Provincia autonoma	Stato della legiferazione sui Co.Re.Com.	Presidente Co.Re.Rat.
Sardegna	Iter legislativo avviato	Bruno Anatra
Lombardia	Iter legislativo non avviato	Maria Luisa Sangiorgio
Trento	Iter legislativo avviato	Aldo Pedrotti

Fonte: Autorità, aggiornamento al 18 giugno 2003.

A quanto riportato precedentemente, va aggiunto che il tavolo congiunto Autorità-Regioni ha compiuto gli approfondimenti necessari all'attuazione del processo di delega, muovendosi secondo le previsioni della legge n. 249/97 e scegliendo, pertanto, di procedere rebus sic stantibus, vale a dire senza tenere conto per il momento dell'intervenuta modifica del Titolo V della II parte della Costituzione, nell'incertezza degli effetti che potranno dispiegarsi con l'attuazione della citata riforma costituzionale che, tra l'altro, attribuisce alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione.

L'accordo-quadro è preceduto da un atto di approvazione e si compone di sette articoli. Esso è inteso come modello di riferimento delle convenzioni, stipulate nel rispetto del necessario coordinamento, sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali. Le singole convenzioni individueranno le funzioni delegate, i programmi e i piani di attività, gli strumenti di coordinamento amministrativo, oltre alle risorse necessarie per l'attuazione delle funzioni predette. Potrà costituire poi oggetto delle singole convenzioni, la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione degli interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza, e che ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità. I predetti elementi sono specificati negli articoli dell'accordo, che trattano dell'oggetto della convenzione (art. 1); del quadro finanziario della convenzione (art. 2); dei criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni (art. 3); della durata, aggiornamento e integrazione della convenzione (art. 4); del principio di leale collaborazione (art. 5); dei poteri sostitutivi (art. 6); della relazione annuale (art. 7).

Al fine di rendere conto concretamente del risultato del lavoro istruttorio, appare utile riassumere il testo dell'articolo 3 dell'accordo-quadro, che reca "criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni", e che individua tanto le procedure di conferimento delle deleghe, quanto le materie che possono essere delegate. Il comma 1 dell'articolo citato prevede che, prima della stipula della convenzione, le parti procedano d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti e delle risorse finanziarie disponibili. Il comma 2 specifica che le materie delegabili sono riconducibili a funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo ed istruttorie, e registra, poi, come si sia convenuto a che possano essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:

- a. diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- b. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;
- c. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, e relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori, e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- d. tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- e. esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990;
- f. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;
- h. in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa *antitrust*, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

Il comma 3 impegna quindi l'Autorità, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo-quadro, a definire gli studi di fattibilità per le due deleghe di gestione, vale a dire la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, al fine del conferimento della delega. Il comma 4 ribadisce, quindi, il ruolo di coordinamento dell'Autorità, prevedendo che questa, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, può stabilire, con apposita delibera, i principi e i criteri direttivi necessari al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Secondo l'intesa raggiunta in sede di approvazione dell'accordo-quadro, in data 25 giugno 2003, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, pari complessivamente a 595.000 euro, si potrà dare avvio, già dal 2003, dopo la stipula delle singole convenzioni, ad una fase sperimentale di delega di funzioni relative ad una base comune minima di materie (cfr. precedenti lettere d), e), f), g) ed h)).

L'anno trascorso è stato dunque un anno di intensa e proficua collaborazione con i Comitati regionali, i quali hanno trovato nell'Autorità

un interlocutore attento e ricettivo. Il principale versante di collaborazione istituzionale è stato, come è oramai consuetudine, l'impegno concordato e convergente per dare applicazione alle disposizioni della legge n. 28/00 sull'informazione e sulla comunicazione politica, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative e referendarie che si sono svolte negli ultimi dodici mesi (come indicato al paragrafo 4.8.1.).

È opportuno ricordare che, relativamente all'applicazione dei regolamenti previsti dalla legge n. 28/00 per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, i Co.Re.Com. e, ove questi non siano ancora costituiti, i Co.Re.Rat., sono tenuti a svolgere, in stretta collaborazione con l'Autorità, la vigilanza sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e a definire i piani di riparto per i contributi previsti per la trasmissione a titolo gratuito dei messaggi autogestiti da parte delle emittenti locali. I Comitati assicurano, altresì, lo svolgimento delle funzioni di accertamento e di istruttoria nel caso di presunte violazioni attribuite alle emittenti nel proprio territorio.

Nello stesso genere di attività si colloca, inoltre, l'applicazione da parte dei Comitati della delibera n. 200/00/CSP, recante "disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali".

L'applicazione delle disposizioni inerenti la par condicio ha comportato una frequente interlocuzione tra i Comitati e l'Autorità, a livello di organi e di strutture. L'Autorità ha risposto a numerose richieste di parere, cercando di fornire utili indirizzi interpretativi, volti a chiarire questioni sorte nella pratica.

Va infine segnalato che i Comitati hanno realizzato nelle loro regioni, nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalle leggi regionali, numerose iniziative di rilievo pubblico avente carattere di studio o di confronto nei settori della radiotelevisione e dell'editoria, affrontati secondo molteplici punti di vista, ed anche, in modo sempre più frequente, nel settore delle telecomunicazioni. L'Autorità ha seguito tali iniziative, dando un contributo attivo con la frequente partecipazione di un proprio rappresentante.

5.5. I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA

Nel corso del 2002, l'Autorità ha continuato a favorire le attività di collaborazione con le Università italiane, ampliando la platea degli Atenei coinvolti.

Il più intenso rapporto con le Università è in gran parte derivato dalle numerosissime richieste di collaborazione, di sostegno e di partena-

riato giunte all'Autorità nel corso dell'anno. A titolo esemplificativo, al novembre 2002 erano pervenute in Autorità ben tredici proposte di collaborazione, a diverso titolo, da parte delle maggiori Università italiane e Scuole di specializzazione.

Una nuova forma di collaborazione che si è deciso di sviluppare è stata quella del sostegno a corsi di perfezionamento post-universitari (Master), ritenuti di interesse per l'Autorità.

In tal senso, a seguito delle numerose richieste, l'Autorità ha deciso di selezionare, per l'anno accademico 2002-2003, quattro Master, svolti da Università diverse, cui accordare il proprio sostegno, sottoforma di finanziamento di borse di studio e, preferibilmente, di promozione di tirocinii presso gli uffici dell'Autorità. I criteri di selezione sono stati individuati sulla base della ripartizione geografica (almeno un Master per ognuna delle macro-regioni italiane: Nord, Centro, Sud ed Isole); della disciplina accademica di interesse per l'Autorità (economia, diritto, tecnologie); del settore merceologico di riferimento (telecomunicazioni, radiotelevisivo) ed, infine, della capacità di integrazione delle competenze disciplinari e/o dei profili merceologici differenti.

Sulla base di tali criteri, sono stati selezionati i Master promossi dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata (Master in economia della concorrenza e della regolazione delle *public utilities*); dall'Università degli studi di Napoli Federico II (Master in tutela della concorrenza ed economia della regolamentazione); dall'Università commerciale di Milano Luigi Bocconi (Master in economia e gestione dei servizi di pubblica utilità) e, infine, dall'Università degli studi di Firenze (Master in comunicazione e impresa). Per ognuno di questi Master sono stati stanziati 25.000 euro, da suddividersi tra *stages* e borse di studio.

Nell'ambito dei corsi di perfezionamento, l'attività dell'Autorità non si è limitata al sostegno appena descritto, ma si è concretizzata nel coinvolgimento diretto del Presidente e dei commissari, impegnati nel Comitato dei garanti dei Master, dei direttori, impegnati nel Comitato scientifico e dei dirigenti e funzionari dell'Autorità, a diversi livelli coinvolti in attività di docenza.

Nell'ambito degli specifici rapporti di collaborazione, inoltre, nell'aprile 2002 è stato rinnovato l'accordo-quadro con l'Università degli studi di Napoli Federico II, con l'obiettivo di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso l'Università e l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza e formazione. Nell'ambito di queste ultime, ad ottobre 2002 è stato organizzato a Capri, presso la sede estiva dell'Università, un seminario di studio sull'evoluzione della regolamentazione comunitaria nel settore delle comunicazioni. Il seminario, giunto alla sua seconda edizione, era destinato a 30 giovani laureati in varie

discipline con un interesse specifico nel settore delle comunicazioni ed aveva, come obiettivo, quello di offrire una formazione specifica e la possibilità di approfondire alcuni aspetti della regolamentazione di settore. In particolare, questa edizione si è concentrata, da una parte, sull'analisi del nuovo pacchetto di direttive europee approvate in materia di comunicazioni elettroniche e, dall'altra parte, sul processo di revisione della direttiva c.d. "televisione senza frontiere", attualmente in corso presso la Commissione europea, così da analizzarne i principali snodi decisionali.

Il ciclo seminariale si è aperto, anche quest'anno, con una *lectio magistralis*, tenuta dal Commissario europeo per la concorrenza Mario Monti che ha introdotto il tema illustrando le principali novità contenute nel pacchetto delle nuove direttive. Le lezioni successive si sono invece concentrate su tre aspetti.

La prima parte di lezioni è stata dedicata all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati, attraverso la descrizione delle tendenze tecnologiche ed economiche che hanno segnalato la necessità di reimpostare le regole settoriali secondo un'ottica di convergenza.

La seconda parte si è focalizzata sui principali temi regolamentari del settore delle telecomunicazioni e sull'impostazione tecnologicamente neutra disegnata dalle nuove direttive per le comunicazioni elettroniche.

Nell'ultima parte del corso ci si è invece concentrati sul mercato dei contenuti, sull'attuale assetto regolamentare a livello comunitario e nazionale e sul processo di revisione in corso della principale direttiva di settore.

Sempre nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con l'Università Federico II, nel corso del 2002 è proseguita l'attività di analisi e confronto su tematiche relative ai mercati legati ad Internet. I risultati di tale attività di ricerca hanno portato alla realizzazione di due studi da parte del Dipartimento di teoria e storia dell'economia pubblica dell'Università: il primo, relativo al mercato di accesso commutato ad Internet; il secondo, relativo al mercato dei servizi a larga banda.

Il primo studio, dal titolo "sviluppo di Internet e struttura delle tariffe: costi e benefici delle tariffe *flat* per l'accesso ad Internet a livello *retail* e *wholesale*", analizza gli effetti della struttura delle tariffe per l'accesso ad Internet, ed in particolare il passaggio da una tariffa di tipo *metered* ad una di tipo *unmetered*, su alcune variabili rilevanti del mercato. Dopo alcuni brevi richiami alle principali caratteristiche del mercato di accesso ad Internet ed alle principali strutture tariffarie presenti sul mercato a livello *retail* e *wholesale*, lo studio si concentra sull'analisi degli effetti della struttura delle tariffe sulla struttura del mercato dell'accesso ad Internet, sul grado di diffusione di Internet e sul benessere sociale.

Il secondo studio, dal titolo “regolamentazione e tutela della concorrenza nel mercato della banda larga e nei mercati interrelati”, analizza il mercato dell’accesso a banda larga. In particolare, lo studio parte con l’analisi del mercato rilevante, dimostrando come il mercato dell’accesso a banda larga e quello a dell’accesso a banda stretta costituiscano mercati diversi. L’analisi procede, quindi, con valutazioni sull’opportunità di interventi regolamentari, esaminando anche il contesto internazionale. In particolare, sono stati analizzati i mercati di tre paesi - Corea, Stati Uniti e Spagna - differenti sia in termini di grado di diffusione della banda larga, sia di livello e modalità di intervento da parte delle Autorità di regolamentazione.

5.6. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI

In adempimento al mandato affidato dalla legge istitutiva, il Consiglio nazionale degli utenti ha sviluppato la propria azione per la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, dedicando particolare attenzione alla protezione della dignità della persona e alle esigenze di tutela dei diritti dei minori.

L'attività del Consiglio si è caratterizzata per i contenuti e per il metodo seguito. Sotto il primo aspetto, la tutela dei minori non è stata ristretta all'ambito televisivo, di solito oggetto della più diffusa attenzione, ma ha riguardato anche i *new-media* ed, in particolare, Internet. Sul piano generale, l'analisi è stata indirizzata ai meccanismi che possono incidere sulla qualità della produzione televisiva o determinarla (autoregolamentazione, contratto di servizio, indici di ascolto).

Dal punto di vista del metodo, il Consiglio ha impostato le proprie iniziative per sviluppare il dialogo con le istituzioni, e tra esse e la comunità degli utenti, dando voce alla rappresentanza delle loro associazioni ed animando il dibattito con occasioni di confronto e di incontro, anche con la partecipazione di esperti. A tal fine, ha sviluppato il rapporto con le istituzioni e con le associazioni di utenti, privilegiando il dialogo ed il dibattito aperto a tutti gli interessati ai temi della comunicazione, per sollecitare l'assunzione di responsabilità e sviluppando iniziative dirette a stabilire regole condivise ed affermare una coscienza critica nel settore della comunicazione.

Il Consiglio, così come prevede la legge istitutiva, ha elaborato i pareri richiesti dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni. In particolare, ha espresso un parere sullo schema di regolamento dell'Autorità concernente la risoluzione delle controversie, insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, destinato a rendere operativo ed efficace il sistema di soluzione conciliativa delle controversie, in conformità agli indirizzi comunitari per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. Un parere è stato espresso anche in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, segnalando, in particolare, che gli indici di ascolto coinvolgono l'interesse pubblico non solo quando

siano rilevati in vista dell'esercizio di una funzione pubblica, ma anche quando la loro rilevazione incida su di un interesse pubblico. Di qui, la necessità che sia certa la affidabilità delle rilevazioni, in relazione agli obiettivi perseguiti, al soggetto che le effettua, alle procedure seguite e all'uso dei dati ed ha precisato che la struttura degli organi di rilevazione, la cui attività sia destinata ad incidere sull'interesse pubblico, deve rispondere ai principi di trasparenza e di neutralità.

Per il Ministero delle comunicazioni, il Consiglio ha elaborato un parere sulle linee guida del Codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità e televendite. Come prevede lo stesso Codice, un componente del Consiglio è entrato a far parte del relativo Comitato di controllo. Il Consiglio ha concorso a diffondere la conoscenza del Codice pubblicandolo sul suo sito Internet ed informandone le numerose associazioni con le quali ha costanti rapporti.

Il Consiglio ha, inoltre, formulato autonomamente proprie proposte, utilizzando la facoltà attribuitagli dalla legge istitutiva. A questo proposito va ricordato, in particolare, il documento "per una Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete", la cui redazione è stata preceduta dall'organizzazione del convegno "Minori in Internet. Doni e danni della rete", tenutosi a Napoli il 16 e 17 novembre 2001, e da circa venti audizioni che hanno coinvolto esperti, rappresentanti di associazioni ed operatori del settore. Il documento affronta le maggiori problematiche di Internet precisando, tra l'altro, che l'uso di Internet si inserisce nella vita abituale dei ragazzi, ma la formazione e la socializzazione attraverso la rete, virtuale e talvolta dispersiva, non può sostituire quella reale nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni e nelle comunità di appartenenza e che l'uso appropriato della rete deve aprire a nuove conoscenze e non portare all'isolamento. La proposta del Consiglio contiene, inoltre, essenziali orientamenti per la stesura di una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete ed ha inteso offrire ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, agli educatori ed all'associazionismo l'occasione di un'azione congiunta in collaborazione con le istituzioni, per assicurare, ciascuno nel proprio ruolo e per la propria parte, il godimento dei diritti personali e collettivi nel mondo di Internet. La proposta del Consiglio, la documentazione raccolta e i testi delle audizioni sono stati trasmessi al gruppo di lavoro istituito dal Ministero delle comunicazioni, del quale fa parte anche una componente del Consiglio, con l'obiettivo di addivenire ad un Codice di autoregolamentazione degli operatori del settore.

Un contributo di valutazioni e proposte è stato offerto dal Consiglio per l'elaborazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai per il triennio 2003-2005. Per la prima volta, gli utenti sono stati direttamente e preventivamente coinvolti. Il Consiglio ha organizzato, nel luglio 2002, un Forum degli utenti, tenutosi presso la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per raccogliere valutazioni, esigenze ed attese delle associazioni di utenti e di qualificati esperti della materia sul tema "servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza". Ciò ha permesso al Consiglio di arricchire ed ampliare il proprio contribu-

to di idee offerto per il contratto di servizio che si caratterizza per una accresciuta attenzione alle particolari esigenze dei minori, che non sono soltanto quelle di tutelare la loro sensibilità e vulnerabilità, ma anche, in positivo, quelle di realizzare programmi per loro concepiti, ponendo un particolare impegno nell'assicurare un buon livello qualitativo di tali programmi e, insieme, una loro adeguata collocazione oraria. Questa nuova tendenza si riscontra anche nella creazione di alcune Commissioni, quali quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 6 del contratto, che hanno il compito di curare in particolare questi aspetti e delle quali fanno parte, oltre a rappresentanti della Rai e del Ministero delle comunicazioni, anche membri del Consiglio o personalità da esso designate.

Il Consiglio ha valutato positivamente e sostenuto il progetto del Ministero delle comunicazioni di redigere il Codice di autoregolamentazione TV e minori ed un suo componente ha partecipato al Gruppo di lavoro a tal fine istituito. Ha condiviso l'impostazione data al Codice e diretta sia ad assicurare, nelle trasmissioni, contributi positivi per lo sviluppo della personalità dei minori, sia ad evitare programmi e servizi che possano essere di danno per gli stessi. Il Consiglio ha posto in rilievo, tra l'altro, che l'obiettivo di tutelare bambini e ragazzi e di garantire ad essi il diritto di sviluppare la loro personalità in un contesto positivo, richiede la collaborazione di quanti operano, a diverso titolo, nel settore della comunicazione, compreso il mondo della pubblicità, che nell'erogare risorse può essere coinvolto per sostenere un contesto di trasmissioni di qualità. Ha, inoltre, auspicato che, al di là dei divieti, si sviluppi una cultura positiva per la formazione dei minori ed ha sottolineato il particolare rilievo dell'impegno richiesto al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione ed alla Autorità, perché sia assicurata la effettività delle regole condivise.

Il Consiglio ha poi provveduto a designare, in base al disposto dello stesso Codice, cinque rappresentanti degli utenti, tra i quali i presidenti delle associazioni più rappresentative, alcuni esperti e la componente del Consiglio che ha seguito i lavori preparatori, a far parte del Comitato di applicazione.

Nel marzo 2003, il Consiglio ha organizzato, in collaborazione con il Comitato di applicazione, un seminario sul tema "il Codice di autoregolamentazione TV e minori: attese e prospettive", al fine di sviluppare il dialogo con le associazioni di utenti perché il Codice sia operativo, stimolando un approfondimento sui criteri e gli strumenti per il raggiungimento di questo fine. Il Consiglio ha, inoltre, con una sua deliberazione, richiamato l'attenzione sulla necessità di istituire le sezioni della Commissione di revisione cinematografica relative alle opere a soggetto e film prodotti per la televisione previste dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. In tale contesto, si è rilevato che le opere in questione non sono attualmente sottoposte alla competente valutazione in funzione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e che le sezioni previste dalla legge sono importanti per il funzionamento dell'intero sistema di protezione dei minori.

Altre deliberazioni del Consiglio hanno riguardato, in particolare: un contributo richiesto dalla Direzione generale della società dell'infor-

mazione della Commissione europea, nell'ambito del *Safer Internet action plan*; indirizzi ed auspici al Consiglio di amministrazione della Rai; un contributo di riflessione e di proposte per la promozione di una sempre più attenta cultura dell'infanzia nel nostro Paese offerto alla Commissione parlamentare per l'infanzia, in vista del secondo vertice mondiale sulla materia; documenti adottati a seguito di segnalazioni di associazioni di utenti su casi particolari e redatti in occasione di designazioni di componenti di commissioni e comitati.

L'intensa attività del Consiglio si è svolta in piena e leale collaborazione con l'Autorità, che ha progressivamente incrementato il suo sostegno e le dotazioni necessarie per l'azione del Consiglio stesso.

5.7. I RAPPORTI CON I CONSUMATORI E GLI UTENTI

L'Autorità, in ottemperanza alla legge 7 giugno 2000, n. 150 recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e conformemente alla direttiva del Ministro della funzione pubblica, del 7 febbraio 2002, ha adottato, per la prima volta, un proprio piano di comunicazione annuale, riferito a tutto il 2003. Tale piano prevede una comunicazione integrata, ovvero presuppone la condivisione di informazioni e di obiettivi strategici, nonché la formazione di personale, parallelamente alle attività di informazione che l'amministrazione svolge verso l'esterno. Sul fronte interno, il Servizio per relazioni esterne e per i rapporti con la stampa ha dato il proprio contributo al gruppo di lavoro istituito per verificare i fabbisogni formativi del personale. Verso l'esterno, oltre a predisporre gli strumenti tipici della comunicazione pubblica - sportello multiaccesso per la gestione di reclami e richieste di chiarimenti, pubblicazione di materiale informativo e adeguata formazione delle risorse interne (cfr. paragrafo 4.12.) - l'Autorità ha in programma una serie di iniziative destinate ad incidere positivamente sul rapporto con i cittadini. Il Piano di comunicazione, infatti, considera, tra gli obiettivi prioritari, l'avvio di rapporti più sistematici con i consumatori/utenti attraverso la forma associativa, per una collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. A questo scopo, è stata elaborata la prima bozza di un protocollo d'intesa che vedrà allo stesso tavolo l'Autorità, assieme al Consiglio nazionale degli utenti (CNU), e le quattordici associazioni che afferiscono al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281. L'intesa, prossima alla definizione, servirà a creare e sviluppare tutti gli strumenti utili per una corretta e diffusa informazione dei consumatori e degli utenti dei servizi nel settore delle comunicazioni. La convergenza delle tecnologie su di un'unica piattaforma, favorita dall'avvento del digitale, infatti, apre nuovi scenari, nei quali le tematiche relative ai diritti degli utenti devono trovare nuove risposte. Si tratta di garantire i consumi fondamentali di libertà dei cittadini in un momento in cui

l'ampliamento dell'offerta rischia di confondere e disorientare i consumatori.

Impegno dell'Autorità, del CNU e del CNCU, sarà quello di promuovere l'accessibilità, la sicurezza, la qualità e l'uso dei servizi, di agevolare l'accesso agli strumenti di risoluzione delle controversie, di rendere effettivo il diritto di informazione dei consumatori, di migliorare i rapporti con le istituzioni, anche valorizzando l'esperienza e le iniziative delle associazioni rappresentative a livello nazionale.

In particolare, con una serie di seminari, si intende portare il pubblico ad una maggiore conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle connesse problematiche di carattere economico, sociale e culturale.

La bozza d'intesa, inoltre, prevede la produzione di stampati e guide, nonché l'elaborazione di un glossario che sia utile tanto ai consumatori, quanto - ad esempio - ai giovani studenti.

Molte attività del primo anno saranno incentrate sui servizi, sulla gestione dei reclami e sulla rilevazione del gradimento.

Si tratta, quindi, di un accordo non solo simbolico, ma anche fondamentale per la tutela dei consumatori, che potrà riguardare, successivamente, anche i Comitati regionali per le comunicazioni, come ulteriore estensione del rapporto con i cittadini distribuiti territorialmente e come superamento di una collaborazione basata, al momento, prevalentemente sul problema dei reclami.

5.8. LA GUARDIA DI FINANZA E LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

L'attività svolta negli anni passati con la Guardia di finanza, attraverso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e con la Polizia postale e delle comunicazioni, è proseguita nel corso dell'ultimo anno consolidando un rapporto di fruttuosa cooperazione che, ferme restando le competenze del Comitato di cui alla delibera n. 411/99, è adesso disciplinato da appositi protocolli di intesa.

Il 15 luglio 2002 è stato infatti siglato il Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza; in base al protocollo, le attività di collaborazione della Guardia di finanza riguardano il reperimento e l'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, in particolare nelle materie relative alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, nella verifica delle posizioni dominanti, negli investimenti pubblicitari e, infine, nella verifica degli obblighi di separazione contabile e tutela del diritto d'autore. È stato costituito, poi, un Gruppo di lavoro con il compito di definire le procedure operative per l'attuazione del Protocollo di intesa, predisponendo a tale fine un apposito manuale.

Nel periodo gennaio-dicembre 2002, la Guardia di finanza ha effettuato 222 interventi, di cui 132 su delega dell'Autorità, 44 svolti di iniziativa e i restanti avviati su segnalazione dell'Autorità giudiziaria, del Comando generale del Corpo o di altri reparti. Inoltre, nell'ambito del Protocollo d'intesa citato, alcune unità di personale della Guardia di finanza hanno partecipato all'attività avviata nell'ambito del progetto speciale "tutela dei minori" (al riguardo, si veda il paragrafo 4.10).

Il 10 febbraio 2003 è stato invece siglato il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni. In base a quest'ultimo, le attività di collaborazione della Polizia delle comunicazioni riguardano, in primo luogo, gli accertamenti connessi alle violazioni previste dalla legge n. 249/97 ed, in generale, dalla normativa di settore; in secondo luogo, l'attività di collaborazione si sostanzia nell'invio di dati, informazioni, risultati di indagini di analisi e studi. In generale, la collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni si svolge nelle materie relative al monitoraggio dei servizi e dei prodotti in materia di telecomunicazioni, alla verifica sulla conformità alle prescrizioni dei servizi e dei prodotti forniti, alla verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sull'informazione all'utenza, alla verifica di infrastrutture e reti, alla vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni, alla verifica sulle eventuali interruzioni di servizi pubblici nelle comunicazioni, alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nonché in materia di tutela del diritto d'autore.

Nel periodo gennaio-dicembre 2002, l'attività della Polizia postale e delle comunicazioni ha portato all'apertura di circa 270 fascicoli. In particolare, si segnala che più di ottanta di essi hanno riguardato accertamenti relativi ad attivazioni e forniture di servizi non richiesti, in violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 185/99. In tale contesto, si sottolinea come la trasmissione di atti da parte dell'Autorità alla Polizia postale e delle comunicazioni, relativamente alle problematiche delle attivazioni non richieste, abbia avuto, negli ultimi mesi dell'anno 2002, un notevole incremento, registrando più di 10.000 esposti. Infine, per quanto attiene l'area informatica, con riferimento all'attività delegata dall'Unità Antipirateria dell'Autorità, la sezione di Polizia postale ha operato su 42 segnalazioni di siti *web* che pubblicizzano materiale coperto dal diritto di *copyright*, in collaborazione con la divisione operativa del Servizio. L'attività della Polizia postale è stata svolta in collaborazione con i compartimenti territorialmente competenti.